

R.M.175/E del 12/08/2003

Oggetto: Istanza di interpello - Art. 67 e 71 TUIR – Deducibilità ammortamenti finanziari e svalutazione crediti in caso di “leasing operativo”.

Con istanza d’interpello concernente la corretta applicazione degli articoli 67 e 71 del TUIR ad un’ipotesi di *leasing* operativo da parte d’impresa iscritta all’albo degli intermediari finanziari, è stato formulato il seguente

Quesito

La società XY S.p.A, che svolgerà attività di leasing finanziario ed operativo, ha chiesto di conoscere se i beni concessi in locazione operativa da parte d’intermediari finanziari, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d’Italia, possono essere ammortizzati ai fini fiscali applicando il metodo dell’ammortamento finanziario, come disciplinato dall’articolo 67, comma 8, del TUIR, e se il valore d’iscrizione dei beni concessi in leasing operativo può concorrere ai fini del computo dei crediti impliciti, ai sensi dell’articolo 71, comma 4, del medesimo TUIR.

Nell’istanza è fatto presente che le condizioni ed i limiti che devono essere rispettati dagli intermediari finanziari per esercitare il leasing operativo, previsti dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, allontanano tale schema contrattuale dai connotati tipici del leasing operativo tradizionale, per rendere assimilabile la fattispecie al leasing finanziario.

Infatti, l’Organo di Vigilanza consente agli intermediari finanziari la stipulazione di contratti di locazione operativa:

- se l’acquisto dei beni è effettuato in presenza di contratti già stipulati con i clienti;
- se rischi e responsabilità concernenti i beni locati, nonché l’assistenza e la manutenzione dei beni stessi siano negozialmente stabiliti in capo ad altri soggetti;
- se il fornitore o un terzo abbiano assunto l’obbligo d’acquisto del bene nei casi in cui al termine della locazione non sia possibile procedere per l’intermediario ad ulteriori locazioni del bene stesso.

Sempre secondo le affermazioni dell’istante, l’intermediario assume solo

il rischio finanziario dell’operazione ed il contenuto economico e finanziario dell’operazione stessa assumerebbe carattere di preminenza rispetto al suo aspetto formale. Inoltre, la rappresentazione in bilancio dei contratti in esame, in ossequio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma di cui all’articolo 7, comma 4, del d.Lgs. n. 87 del 1992, deve avvenire seguendo lo schema delle operazioni finanziarie.

E’, infine, evidenziato che l’unica differenza rilevabile dal confronto del contratto tipo di locazione operativa che la società intende porre in essere con un contratto tipo di locazione finanziaria consiste nell’assenza della clausola di riscatto (tipico della locazione finanziaria).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

A parere della società istante, per gli intermediari finanziari, il *leasing* operativo, pur non essendo esattamente riconducibile alla locazione finanziaria tipica, condivide con quest’ultima la natura sostanziale di operazione finanziaria, in considerazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Banca d’Italia.

Al fine di evitare di ricorrere al cosiddetto doppio binario tra trattamento civilistico e contabile e trattamento fiscale nonché al fine di evitare di generare un inquinamento fiscale del bilancio civile, l’istante ritiene corretto determinare il reddito imponibile mediante l’applicazione dell’ammortamento finanziario ai beni concessi in *leasing* operativo (articolo 67, comma 8, del TUIR) e di considerare il valore iscritto dei beni concessi in locazione operativa quali crediti impliciti (ai sensi dell’articolo 71, comma 4, del TUIR) da comprendere tra i crediti svalutabili ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del TUIR.

Al riguardo sono richiamate le risoluzioni n. 483/E del 23 maggio 1996 e n. 41/E del 13 maggio 2002, mettendo in evidenza come nella seconda si affermi che le condizioni di cui alla sopra richiamata circolare della Banca d’Italia “fanno assumere al contratto natura prettamente finanziaria”. E’ inoltre richiamata la circolare n. 137/E del 15 maggio 1997, nella quale, al punto 15.10, è stato precisato che per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti impliciti relativi a contratti di locazione finanziaria sono equiparate alle svalutazioni dei crediti previste dal comma 3 dell’articolo 71 del TUIR “a condizione che le immobilizzazioni materiali oggetto della svalutazione rientrino tra quelle ammortizzate con il metodo finanziario di cui all’articolo 67, comma 8 dello stesso TUIR”, in quanto il valore del bene dato in leasing è considerato un credito implicito ai sensi dell’articolo 71, comma 4, del TUIR.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per operazioni di locazione finanziaria s’intendono le operazioni di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di diventare proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (arg. ex articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183). Il *leasing* finanziario è, quindi, tipicamente strutturato in modo da coinvolgere tre soggetti.

L’operazione ha lo scopo di far acquisire ad un soggetto utilizzatore la disponibilità di beni senza dovere sostenere l’intero costo in un’unica soluzione e senza assumere il rischio legato all’acquisto della proprietà del bene stesso.

Attesa la natura finanziaria dell'operazione, il pagamento del canone è considerato non proprio come corrispettivo per la locazione del bene ma piuttosto come modalità per la restituzione di un finanziamento che è pari al costo del bene (e delle spese accessorie) aumentato del compenso per l'attività del finanziatore (sotto forma d'interesse sul capitale investito). La modalità di determinazione del canone assume, pertanto, connotati tipicamente finanziari.

La concessione in godimento del bene assume solitamente una funzione strumentale rispetto alla vendita e, quindi, al mantenimento della proprietà in capo al concedente/locatore è attribuito un mero scopo di garanzia.

A differenza della locazione finanziaria, la locazione operativa (*leasing* operativo) non prevede – nel suo schema contrattuale tipico – la presenza di tre operatori. Infatti, generalmente è lo stesso produttore del bene che lo concede in locazione, per un canone che corrisponde all'entità dei servizi offerti dal bene medesimo e non è in relazione alla sua durata economica.

Civilisticamente, il *leasing* operativo è riconducibile allo schema tipico della locazione, dell'affitto o del noleggio.

Tale schema è aderente alla realtà anche quando l'operazione di locazione operativa vede come protagonista un intermediario finanziario iscritto nell'apposito elenco speciale previsto dall'articolo 106 del d.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Invero, la Banca d'Italia ha ritenuto compatibile con l'esercizio dell'attività finanziaria la stipula di contratti di *leasing* operativo in presenza delle seguenti condizioni (circolare 5 agosto 1996, n. 216):

- gli acquisti di beni oggetto dell'attività vengano effettuati in presenza di contratti di leasing già stipulati con la clientela;

- sia negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori dei beni) di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene;

- sia contrattualmente previsto l'obbligo di riacquisto del bene da parte del fornitore o di altro soggetto terzo nei casi in cui al

termine della locazione non si renda possibile procedere per l'intermediario ad ulteriori locazioni del bene stesso.

Da un punto di vista della vigilanza, pertanto, l'organo di controllo ha ritenuto possibile – per un operatore finanziario – stipulare un contratto che non ha natura tipicamente finanziaria a condizione che i rischi derivanti dall'operazione stessa (e connessi all'atipicità rispetto all'attività finanziaria) fossero traslati su altri soggetti.

In tal modo, anche per rispondere ad esigenze di mercato, uno schema negoziale tipico di realtà industriali è diventato utilizzabile anche dagli operatori finanziari.

Mancando nella normativa tributaria una definizione specifica della locazione finanziaria, la prassi amministrativa ha assunto quella che si evince dall'articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che caratterizza l'operazione di *leasing* finanziario rispetto alle altre forme di locazione per la presenza dell'opzione di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzatore.

Tale clausola contrattuale è stata ritenuta qualificante al punto da avvicinare il *leasing* finanziario alla figura dell'acquisto da parte dell'utilizzatore, al fine di beneficiare di norme agevolative (cfr., da ultimo, l'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e l'articolo 4 della legge 383 del 2001 e le relative circolari interpretative, n.41/E del 18 aprile 2001 e n. 90/E del 17 ottobre 2001).

La diversa caratterizzazione del *leasing* finanziario rispetto a quello operativo, è rinvenibile nelle diverse norme del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) che recano disposizioni applicabili in particolare al *leasing* finanziario, ovvero a quest'ultimo ed alle forme contrattuali in alcuni casi ad esso assimilate dal legislatore fiscale (locazione e noleggio).

In particolare, per la parte che interessa il contribuente istante, si fa riferimento all'articolo 67, comma 8 ed all'articolo 71, comma 4, del TUIR. La prima norma, prevede che – per i beni concessi in locazione finanziaria – le quote di ammortamento siano determinate “*in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario*” e che non è

ammesso l'ammortamento anticipato. La disposizione in parola si applica, per espressa previsione normativa, esclusivamente ai beni concessi in locazione finanziaria.

La società di leasing che dovesse stipulare contratti di leasing operativo, pur con le modalità prescritte dalla Banca d'Italia, effettua pur sempre una prestazione di servizi consistente nella messa a disposizione di un bene dietro corrispettivo di un prezzo che – per l'acquirente – non assume mai la natura di interesse passivo a fronte di un finanziamento erogato per acquistare il bene stesso.

In tal senso è qualificante la mancanza della clausola di riscatto finale del bene nel contratto di locazione operativa.

Né rileva a qualificare la locazione operativa come operazione assimilabile nella sostanza giuridica alla locazione finanziaria, la circostanza che l'organo di controllo degli operatori finanziari abbia stabilito condizioni che sollevano la società di *leasing* del rischio insito nell'operazione.

I contratti stipulati dalla società di leasing in ossequio alle condizioni dettate dalla Banca d'Italia con la circolare 5 agosto 1996, n. 216, infatti, esulano dal rapporto sorto tra la società concedente e l'utilizzatore del bene, che continua ad avere ad oggetto la prestazione di un servizio di noleggio di un bene che, si ripete, non entrerà mai (se non per mero caso) nella sfera giuridica dell'utilizzatore del bene.

Essendo interessato al servizio del godimento in uso di un bene, è irrilevante, per l'utilizzatore, stipulare un contratto di *leasing* operativo con un produttore ovvero con un intermediario finanziario, che agisce – in tal caso – alla stessa stregua del produttore.

Né può essere rilevante – ai fini dell'applicazione di una norma che, si ribadisce, non sembra possa essere applicata in maniera estensiva già per il tenore letterale della stessa – la circostanza che l'intermediario possa determinare i canoni periodici con il metodo finanziario, attraverso una correlazione al piano di ammortamento finanziario.

La mancanza del prezzo di riscatto, infatti, implica il venir meno della causa della “restituzione di capitale” preso a prestito tipico del *leasing* finanziario.

In conclusione, l'istante dovrà procedere all'ammortamento dei beni concessi in locazione operativa applicando l'articolo 67, comma 2, del TUIR, ossia applicando al costo dei beni i coefficienti stabiliti con decreto ministeriale del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988.

Inoltre, il costo dei beni non potrà essere preso a base per il calcolo della svalutazione dei crediti deducibile ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del TUIR, in applicazione del principio contenuto nel comma 4 del medesimo articolo 71, perché quest'ultima norma si applica – stante il tenore letterale della stessa – solo ai contratti di locazione finanziaria. Sull'argomento, la circolare 15 maggio 1997, n. 137, aveva chiarito che per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti impliciti relativi a contratti di locazione finanziaria, operate attraverso rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali oggetto dei contratti stessi, sono equiparate alle svalutazioni dei crediti previste dal comma 3 dell'articolo 71 del TUIR, a condizione che le immobilizzazioni materiali oggetto della svalutazione rientrino fra quelle ammortizzate con il metodo finanziario di cui all'articolo 67, comma 8, dello stesso TUIR.

Ciò in quanto, anche se nelle voci dello stato patrimoniale delle società di locazione finanziaria è indicato il valore del bene dato in *leasing*, tuttavia esso è considerato un credito implicito ai sensi dell'articolo 71, comma 4, del TUIR.

Nel caso della locazione operativa, invece, in considerazione della natura dell'operazione e delle sue caratteristiche distintive rispetto alla locazione finanziaria, è escluso che il valore del bene possa essere considerato un credito implicito ai sensi del citato articolo 71 del TUIR. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.